Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Val Padana

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona

Provincia di Cremona

Cremona
COMUNE DI CREMONA

Comune di Crema

COMUNE DI CASALMAGGIORE

POLIZIA DI STATO

CARABINIERI

GUARDIA DI FINANZA

Linee guida al riconoscimento e contrasto del fenomeno

Esche e bocconi avvelenati "

CARABINIERI TUTELA FORESTALE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI"

ORDINE DEI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

POLIZIA GIUDIZIARIA
NUCLEO OPERATIVO GUARDIE ECOZOOFILE

IL NIBBIO ODV "PRO NATURA" - CR
TUTELA AMBIENTE

Federazione nazionale Pro Natura

Premessa

Il presente vademecum ha lo scopo di fornire le principali informazioni sulle azioni da intraprendere per la gestione dei casi di avvelenamento di animali domestici e selvatici. Occorre che sia chiaro che ogni singolo attore (veterinario curante- veterinario ATS e IZS- forze dell'ordine- autorità- associazioni di volontariato) deve seguire, quando ci si trova di fronte a un caso di sospetto avvelenamento, quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale del 12 luglio 2019 e ss.mm. "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati".

I casi di avvelenamento di animali e la disseminazione nell'ambiente di esche hanno implicazioni di natura sociale, ambientale, etologica, emotiva, con risvolti penali e giudiziari.

L'avvelenamento vede le sue origini in tre principali motivazioni:

- si avvelenano cani perché abbaiano, perché danno fastidio, perché il loro padrone ha fatto uno sgarbo, per problemi di vicinato o perché impediscono un furto;
- si mettono esche in campagna per sterminare predatori come volpi, faine, rapaci, gatti selvatici, per ridurre le perdite della selvaggina da ripopolamento;
- si disseminano le rive dei canali di granaglie avvelenate per uccidere le nutrie.

Ricordiamo sempre di prestare molta attenzione a tutto quello che i nostri cani ingeriscono durante la passeggiata nei parchi o in campagna. In caso di dubbio, **è sempre bene contattare subito il proprio Veterinario di fiducia o un altro Veterinario reperibile**, per avere subito un consiglio, piuttosto che affidarsi a un pericoloso "fai da te".

Come sono fatti i bocconi avvelenati? I bocconi avvelenati sono preparati in modo da risultare appetitosi per gli animali: sono spesso mescolati a carne (pollo, cotenna, salsicce) o granaglie (questi ultimi usati per sterminare le nutrie). I bocconi che all'apparenza sembrano normali polpette di carne possono nascondere al loro interno chiodi o pezzi di vetro o metallo che, una volta ingeriti, possono lesionare gli organi interni. Oppure possono contenere i veleni come la metaldeide (lumachicida), i diserbanti, gli insetticidi o un topicida. I primi tre servono per eliminare lumache, insetti ed le erbacce ed agiscono sul sistema nervoso nell'arco di pochi minuti o poche ore, mentre il veleno per topi ha un'azione più lenta, a seconda del tipo di sostanza e della quantità ingerita, e causa la morte per emorragie interne, agendo come anti-coagulante del sangue. Ricordiamo ai proprietari di animali che spesso questi veleni vengono usati nel proprio giardino o orto: ogni

volta che si utilizzano gli animali vanno allontanati e le esche per topi vanno posizionate in scatole chiuse e in luoghi di difficile accesso per i nostri cani e gatti.

Come sospettare un avvelenamento nel nostro animale: sintomi e terapie

È importantissimo riconoscere i sintomi di avvelenamento, in modo che il Veterinario possa ricevere tutte le informazioni in modo rapido e corretto.

I sintomi più comuni sono:

- per lumachicidi- erbicidi- insetticidi bava alla bocca, vomito incoercibile, diarrea violenta, seguiti, già dopo pochi minuti dall'ingestione del veleno, da sintomi neurologici come andatura rigida, barcollamenti, incapacità a reggersi sulle zampe, convulsioni. Questi sintomi compaiono dopo pochissimo tempo dall'ingestione del veleno.
- per i topicidi: debolezza, mucose pallide, perdita di sangue con feci e urine, dolori, inappetenza, difficoltà respiratoria, facile affaticabilità, Questi sintomi possono comparire nell'arco di 1-2 giorni dall'ingestione del veleno, a seconda della quantità ingerita e del tipo di topicida.

In tutti i casi di sospetto avvelenamento, **sarà il Veterinario curante a stabilire come procedere** per salvare la vita del nostro animale, facendo le indagini necessarie (esami del sangue- radiografie per sospetti corpi estranei) e somministrando, ove possibile, un antidoto specifico e tutte le terapie di sostegno necessarie.

In ogni caso, è bene che il proprietario mantenga la calma, proprio per riferire l'accaduto al Veterinario in modo corretto ed essenziale. A tal proposito, è sempre bene avere con sé i numeri di telefono del proprio Veterinario curante e quelli di ambulatori o cliniche della zona.

- **Bocconi avvelenati: cosa possono contenere.**

Cos'è un boccone avvelenato ?
Un boccone avvelenato è semplicemente un'esca mortale imbottita di veleno, la quale può presentarsi sotto diverse forme.

CARABINIERI
TUTELA FORESTALE

Esempi di bocconi avvelenati (carne con chiodi, polpette avvelenate con sostanze velenose…)

Sospetto avvelenamento: cosa succede?

Sulla base della normativa vigente, il **proprietario** dell'animale che si sospetti essere deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, ha il compito di segnalare l'episodio al Medico Veterinario.

Il **Medico Veterinario** emette diagnosi di sospetto avvelenamento, sia che l'animale appartenga ad una specie domestica che selvatica, corredata da referto anamnestico. Immediatamente invia il modulo segnalazione di sospetto avvelenamento attraverso il **"Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali"** (http://avvelenamenti.izslt.it**).**

Successivamente **il Medico Veterinario o il Servizio Veterinario dell'ATS VALPADANA** provvederà all'invio delle carcasse di animali deceduti (e/o di campioni biologici da essi prelevati) o di esche/bocconi sospetti di avvelenamento all'IZS, corredati da una scheda di accompagnamento carcasse/campioni per sospetto avvelenamento.

Il **laboratorio dell'IZS** sottopone a necroscopia l'animale ed effettua gli opportuni accertamenti ed analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive. Per quanto riguarda le esche/bocconi sospette si effettua dapprima un esame ispettivo per evidenziare la presenza o meno di materiali nocivi, come vetri, plastiche e metalli o altro materiale. Successivamente, si valuta poi se proseguire con le analisi chimico-tossicologiche, indirizzando la ricerca laboratoristica verso le sostanze tossiche più frequentemente utilizzate nell'area oggetto di indagine.

Gli esiti delle valutazioni sulla conferma o meno del sospetto di avvelenamento dell'animale o di presenza o meno di veleni nelle esche/bocconi sono immediatamente comunicati dall'IZS al Medico Veterinario che ha segnalato l'evento, alle Autorità competenti e, **in caso di conferma del sospetto avvelenamento, all'Autorità giudiziaria, mediante l'invio attraverso il Portale dell'opportuno modulo di conferma/non conferma di avvelenamento a seguito di necroscopia, di sostanze tossiche nei campioni, di sostanze nocive nell'esca/boccone.**

Infine, il **Sindaco**, a seguito della segnalazione da parte del Medico Veterinario attraverso il **"Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali"** ed avviso via PEC da quest'ultimo generata, apre un'indagine sul territorio in collaborazione con le Autorità competenti, bonificando, se del caso, il luogo interessato ed intensificando i controlli nelle aree considerate a rischio sulla base delle segnalazioni.

Il Sindaco, altresì, dovrà far predisporre apposita segnaletica di *"Attenzione"* da esporre nelle aree particolarmente soggette al fenomeno, nelle ipotesi nelle quali siano

ritrovate esche o bocconi di accertata natura nociva, con divulgazione alla cittadinanza dell'eventuale ritrovamento.

LOGO

COMUNE di.....

Apre detenzione ai sensi del dell'art.il commi 2 e 3 dell'O.M. del 18 Dicembre 2008 e ss. mm. e il.. "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati"

A CAUSA DEL RINVENIMENTO DI ESCHE AVVELENATE

ATTENZIONE!

PERICOLO DI AVVELENAMENTO

Controllare le attività dei bambini e dei minori contro i pericoli di veleno o esche avvelenate nel terreno.

Tenere gli animali al guinzaglio

Cosa fare in caso di ritrovamento animale deceduto in una situazione in cui si sospetti che la causa di morte sia riferibile ad un avvelenamento doloso o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento a causa di esche o bocconi avvelenati

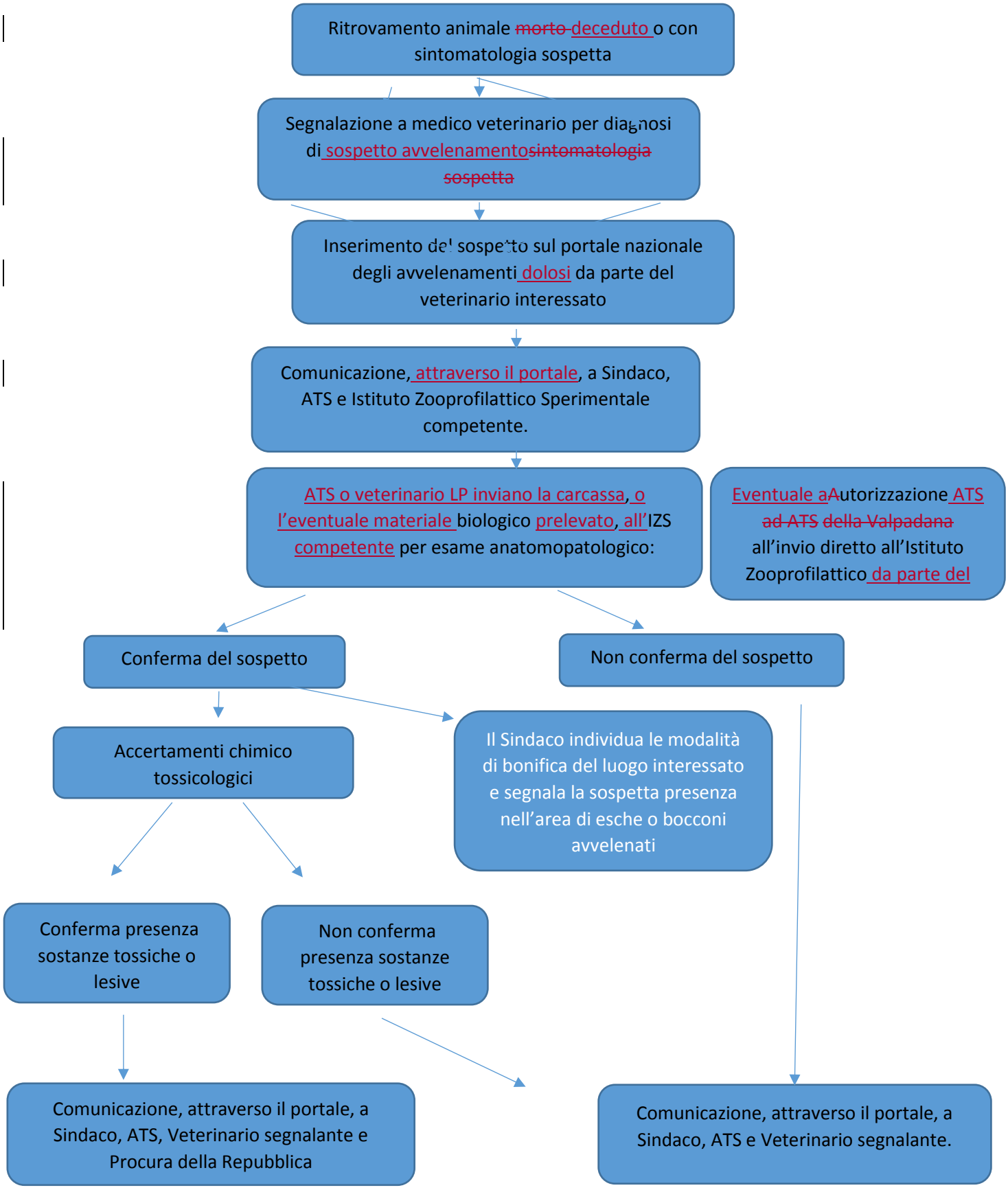

Cosa fare in caso di ritrovamento di esche o bocconi avvelenati

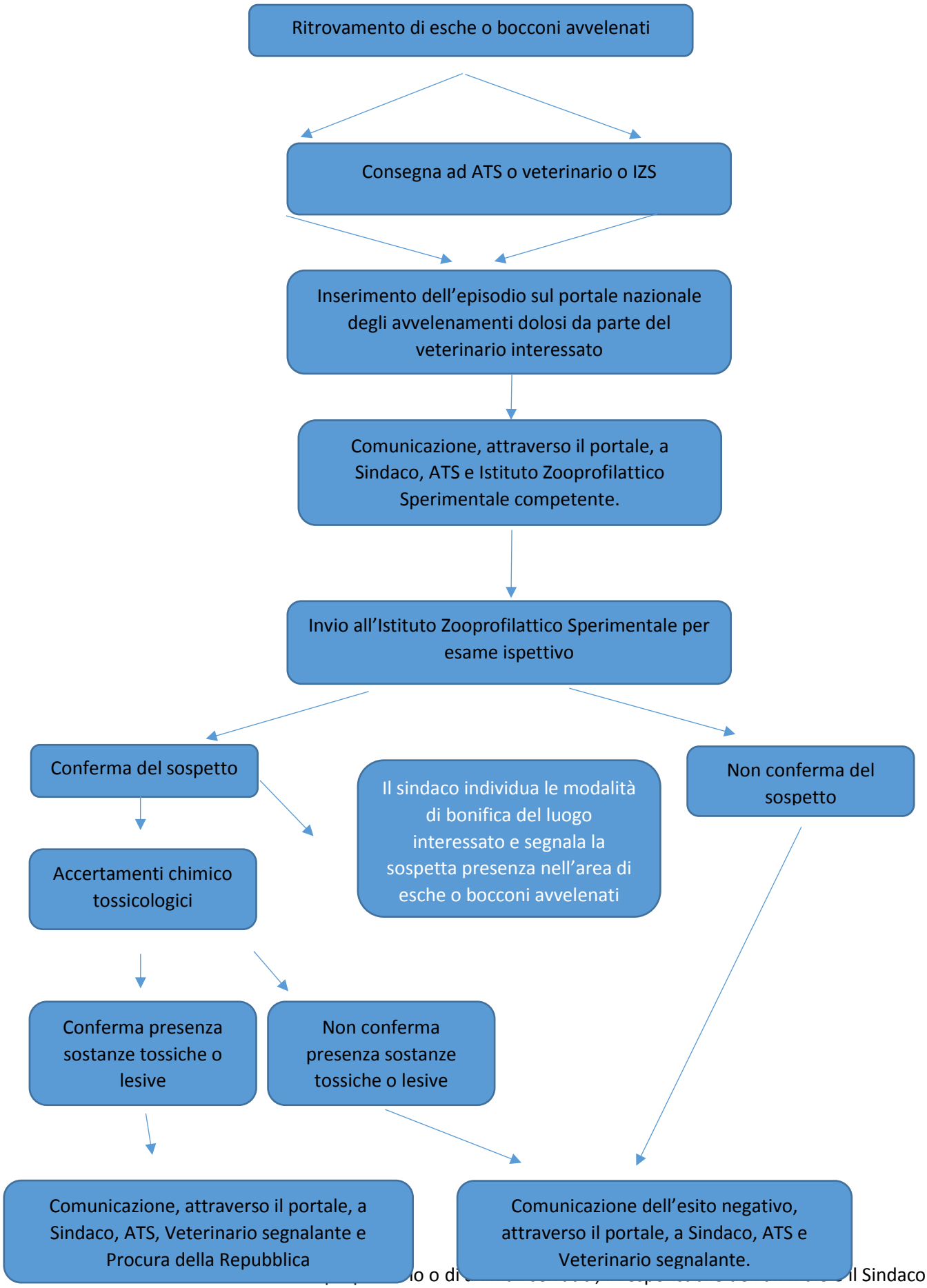

[illegible] il Sindaco o l'Ente gestore territorialmente competente. In questi casi la segnalazione può essere fatta anche da privati cittadini attraverso le autorità di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di stato, Carabinieri forestali, Polizie Locali, guardie

zoofile etc.) che provvederanno a **richiedere l'intervento dei Servizi Veterinari ufficiali e a comunicare al SINDACO** il ritrovamento di animali morti o esche/bocconi avvelenati sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Il conferimento dei campioni al laboratorio di analisi va fatto dal DV dell'ATS; è previsto il conferimento diretto da parte del proprietario, dal cittadino o dalle altre Autorità **previa comunicazione al DV dell'ATS** territorialmente competente, oppure, in caso di esche, anche direttamente all'IZS.

Le procedure operative per il conferimento dei campioni al laboratorio d'analisi sono dettagliate nell' applicativo predisposto dal Ministero della salute → **IL PORTALE NAZIONALE DEGLI AVVELENAMENTI DOLOSI DEGLI ANIMALI (https://avvelenamenti.izslt.it/app/manuale/Manuale_Utente.pdf).**

L'ordinanza stabilisce **l'OBBLIGATORIETA'** per il conferimento dei campioni costituiti da cadaveri di animali deceduti per sospetto avvelenamento doloso, al laboratorio d'analisi tramite l'utilizzo del suddetto **PORTALE** da parte dei **Medici Veterinari** che hanno emesso il sospetto avvelenamento o dal **DV dell'ATS** in tutte le altre fattispecie previste (animali domestici senza proprietario, animali selvatici esche/bocconi avvelenati rinvenuti sul suolo pubblico)

I campioni inviati al laboratorio d'analisi devono essere scortati da una **SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO**, a seconda del tipo di campione, da compilare nel PORTALE, a cui viene assegnato un n° univoco e che dopo la stampa accompagnerà i campioni.

Il FLUSSO INFORMATIVO previsto dall'ordinanza da parte del laboratorio d'analisi relativo al caso, avverrà mediante l'implementazione delle specifiche previste dal PORTALE a tutti i destinatari previsti (Veterinario LP, Sindaco, DV ATS, Autorità Giudiziaria e Organi di Polizia Giudiziaria) attraverso PEO o PEC direttamente dal PORTALE mantenendone traccia nello stesso.

L'informazione al cittadino avverrà da parte del soggetto che ha avviato il sistema; Veterinario LP o DV ATS

Entro quarantotto ore dalla ricezione del referto IZS che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, il Sindaco provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di Polizia giudiziaria, nonché a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.

LEGENDA
IZS: Istituto Zooprofilattico Sperimentale, sede territorialmente competente
Veterinario LP: Veterinario libero professionista
ATS: Agenzia Tutela Salute
DV: Dipartimento Veterinario e sicurezza alimenti origine animale presso ATS
CITTADINO: colui che segnala o conferisce bocconi o animali avvelenati

CONFERENTE: soggetto che conferisce i campioni all'IZS

ATS DELLA VALPADANA

DISTRETTO VETERINARIO DI CREMA

Distretto: Crema

Comune: Crema

Indirizzo: Via Capergnanica 8/h Comune di Crema

Telefono: 0373 797011

Mail: veterinaria.crema@ats-valpadana.it

Fax: 0373 797040

DISTRETTO VETERINARIO DI CREMONA

Distretto: Cremona

Comune: Cremona

Indirizzo: Via Belgiardino 2 Comune di Cremona

Telefono: 0372 497630

Mail: veterinaria.cremona@ats-valpadana.it

Fax: 0372 497640

DISTRETTO VETERINARIO OGLIO PO - AREA CASALMAGGIORE

Distretto: Casalmaggiore

Comune: Casalmaggiore

Indirizzo: Via Formis 3 Comune di Casalmaggiore

Telefono: 0375 284029 - 284030

Mail: veterinaria.ogliopo@ats-valpadana.it

Fax: 0375 284047

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

SEDE TERRITORIALE DI CREMONA, IZSLER

Indirizzo: Via Cardinal Massaia n. 7A, 26100 Cremona (CR)

E-mail: cremona@izsler.it

PEC: cremona@cert.izsler.it

Tel.0372 452412

La cittadinanza è invitata a segnalare anche "anomale morie di più animali selvatici nel raggio di un chilometro."
In tale ipotesi, se il fenomeno rilevato non fosse riconducibile a disseminazione di esche o di bocconi avvelenati, la segnalazione e le attività di indagine correlate ed effettuate dall'Istituto Zooprofilattico rientrerebbero, comunque, nei più generali piani di monitoraggio di Pubblica Sanità per le zoonosi fauna selvatica.

NON DIMENTICARE MAI: È INDISPENSABILE DENUNCIARE

I cittadini devono collaborare al fine di contrastare il fenomeno, rivolgendo la massima attenzione all'eventuale presenza di bocconi, esche, spugne o quant'altro possa ritenersi anche solo un *"sospetto" di un "tentativo di avvelenamento rispetto al contesto ambientale in cui ci si trova".*

STOP
BOCCONI
AVVELENATI!

NUCLEO
CINOFILO
ANTIVELENO

FAC-SIMILE DOMANDA DI ATTO DI DENUNCIA

Alla Procura della Repubblica di .....

(scrivere la provincia del comune in cui è *avvenuto l'avvelenamento)*

c/a Comando Stazione Carabinieri di .....

c/a Corpo Forestale di.....

c/a Polizia Provinciale di .....

Oggetto: Denuncia per avvelenamento animali

Il/la sottoscritto/a (generalità, domicilio, recapiti telefonici) espone quanto segue.

In data ..... in località ..... del Comune di ..... ha notato (esposizione dettagliata dei

fatti cui si è assistito. *Fornire inoltre ogni elemento utile per la identificazione dei responsabili targhe di auto, riconoscimento personale, descrizione somatica, etc e, nel caso di ignoti intestare l'atto "contro ignoti"; aggiungere ogni elemento utile che possa descrivere le modalità dell'azione, ad es. "lasciava in giro bocconi avvelenato", ovvero "provvedeva a mettere in giro cibo avvelenato* ", *ossia qualsiasi informazione mirante a individuare l'attività e lo scopo del soggetto responsabile, ecc.).*

Tale fatto integra ad avviso dello scrivente il reato di uccisione di animale di cui all'articolo 544-bis

C.P.(come dalla legge 20 luglio 2004, n. 189), nonché il reato ex art. 674 C.P. relativo al getto di cose pericolose, o di qualsiasi altro reato che la S.V. ritenesse ravvisare nei fatti sopra descritti e/o a seguito di indagini.

L'art 544 *bis* del codice penale statuisce che **"Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale** è **punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi".**

Tale articolo, introdotto dalla Legge 189 del 2004 a tutela degli animali, **punisce chiunque cagiona la morte di un animale, per crudeltà o senza necessità.** Si tratta di un reato a forma libera o casualmente orientato, imperniato sul verbo cagionare e per il cui perfezionamento è sufficiente che l'azione si posta in essere con mezzi idonei a cagionare la morte dell'animale.

La legge 189 del 2004, annoverando nel concetto di animale qualsiasi essere vivente appartenente al genere animale senza distinzione tra quelli di affezione e quelli che non lo sono, permette l'applicazione della disposizione vietante il maltrattamento di animali non solo nei confronti nei nostri cari compagni domestici, bensì anche ai volatili. Nei rapporti con gli animali d'affezione in merito all'applicazione dell'art 544 *bis* C.P. un'importante e recente pronuncia è quella del Tribunale penale dell'Aquila del 29 marzo 2007, che ha inflitto la condanna a due mesi di reclusione ad un dirigente veterinario a.s.l. per aver ordinato la soppressione per futili motivi di nove cuccioli di cane, e ad un suo funzionario, per aver eseguito

materialmente la soppressione. Si legge nelle motivazioni di questa importante pronuncia che *'in base ad una lettura sistematica della legge 189 del 2004, nel rapporto tra animali d'affezione ed i loro eventuali padroni, risulta oggi evidente che non sussiste più un rapporto tra oggetto (l'animale) e titolare di un diritto di proprietà (il padrone) sorgendo nuovi obblighi e fonti di responsabilità per i padroni*, in quanto, stando al Tribunale penale dell'Aquila, *'con la nuova legge si prende atto della natura di esser vivente dell'animale in grado di percepire sofferenze anche non solo di carattere fisico in senso stretto e per cui il proprietario non ha più la totale disponibilità del1 'animale, ne può infliggergli gratuite sofferenze ne toglierli la vita senza valide giustificazioni* '.

Inoltre, secondo l'art. 674 C.P. **"chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di uso altrui, cose atte ad offendere le persone** è **punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammendo fino a € 206".** L'offesa recata alle persone può dunque consistere sia in una lesione fisica, si pensi all'eventualità che ad ingerire il veleno sia un bambino, sia in una lesione biologica, come la perdita del proprio animale domestico. Quindi, la perdita di quest'ultimo causata dal getto di bocconi avvelenati integra perfettamente norma in aggetto. Della stessa opinione è il Tribunale di Firenze che con sentenza del 28 novembre 2000 ha :condannato ex art. 674 c.p.(oltre che ex art. 639 C.P. in quanto si trattava di animali altrui) un uomo per aver ucciso un pastore tedesco e un dobermann e per aver tentato di uccidere un husky gettando bocconi avvelenati. I1 giudice ha provveduto alla condanna alla pena pecuniaria e al risarcimento del danno ai proprietari dei cani rimasti vittime.

In questo contesto si indirizza il presente esposto alla S.V. confidando che i responsabili possano essere perseguiti penalmente.

Allorché fosse necessario ai fini della procedibilità, il presente atto è da intendersi atto di querela contro coloro che risulteranno responsabili dei fatti di reato, per i quali si chiede espressamente la punizione penale ai sensi di legge; Ai sensi degli artt. 406 e 408 C.P.P. si chiede di essere informati presso il domicilio sopra indicato su eventuali richieste di proroghe delle indagini preliminari e eventuali richieste di archiviazione.

Si allegano

a. Foto (indicare il numero, il contenuto, e la data in cui è stata scattata)
b. Video (indicare il contenuto e la data della ripresa)
c. Referti medico veterinari

Si citano quali persone informate sui fatti:

a) (nome e cognome)
b) (nome e cognome)

Si ringrazia luogo, data e firma da apporre al momento del deposito dell'atto.

UCCISIONE E MALTRATTAMENTO DI ANIMALI: QUALE CONDANNA È PREVISTA DALLA LEGGE.

Il codice penale punisce tutti quei comportamenti che costituiscono un'offesa rilevante per l'ordinamento giuridico; la maggior parte dei reati in esso contemplati riguardano condotte lesive nei riguardi di altre persone (furto, lesioni, rapina, truffa, ecc.), mentre molti altri costituiscono comportamenti illeciti nei confronti dell'interesse dello Stato (pensa ai reati di falsa testimonianza, di contraffazione di monete, ecc.). La legge, considerata l'importanza che gli animali (soprattutto quelli d'affezione) hanno per gli uomini, ha deciso di punire anche le condotte che ledono il benessere psicofisico degli animali, sanzionandone non solo l'uccisione, ma anche i semplici maltrattamenti.

COSA RISCHIA CHI AVVELENA UN CANE

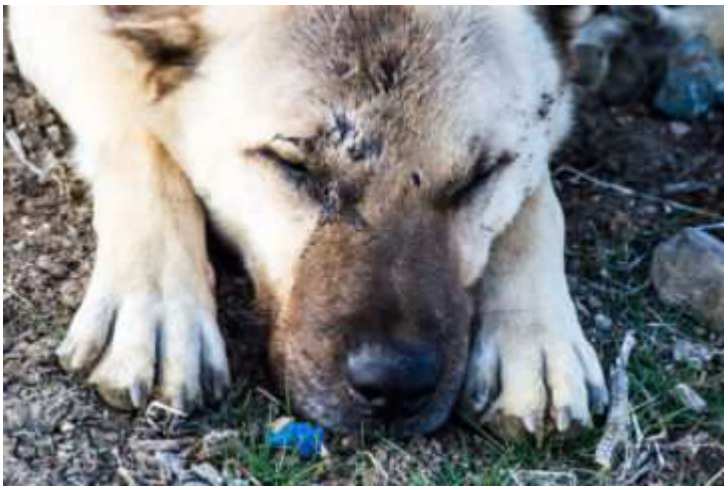

Art. 544-bis cod. pen.
Art. 544-ter cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 650 cod. Pen. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)
Art. 674 cod. pen.
Art. 146 T.U. leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265).

Secondo la legge, chiunque, per **crudeltà** o senza **necessità**, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni. Dunque, **chi avvelena un cane** rischia il carcere sino a due anni.

L'avvelenamento di un cane costituisce reato anche nel caso in cui l'animale non dovesse morire. Secondo il codice penale, chiunque, per crudeltà o senza necessità, provoca una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili, è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5mila a 30mila euro.

La pena è aumentata della metà se da questi fatti deriva la morte dell'animale.

Dunque, **chi avvelena un cane** non potrà nemmeno sperare nell'**assoluzione per particolare tenuità del fatto (Art. 131 – bis c.p.)**: per espressa previsione di legge, infatti, questo tipo di reato è sempre considerato grave.

Infine, è il caso di ricordare che colui che lascia in strada **bocconi avvelenati** o altre esche nocive, commette reato anche se poi nessun animale dovesse trovare la morte. Le ipotesi criminose derivanti da tali condotte possono essere le seguenti:

- **getto pericoloso di cose**, punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro;
- **tentata uccisione di animali**, punita come l'uccisione, ma con pena diminuita da uno a due terzi;
- **commercio di sostanze velenose**, reato che punisce chiunque, non essendo farmacista o commerciante di prodotti chimici, di droghe e di colori, fabbrica, detiene per vendere, vende o in qualsiasi modo distribuisce **sostanze velenose**, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

PREVENZIONE
AVVISO ALLA CITTADINANZA
A seguito di segnalazioni relative all'avvelenamento accertato e alla morte di cani in questa zona
RICHIAMIAMO L'ATTENZIONE DEI CITTADINI
a verificare la presenza di eventuali persone sospette e di bocconi o spugne (non toccare con le mani!) segnalando alle autorità competenti tramite il numero unico di emergenza 112
L'uso di esche alimentari avvelenate
E' UN REATO e un gesto crudele
che provoca sofferenze atroci agli animali
ed è pericoloso per le persone e l'ambiente
In tal senso si comunica che sono attive squadre di controllo che perlustrano e monitorano la zona per denunciare qualsiasi trasgressione

IMPORTANTISSIMO PER LA CITTADINANZA

È possibile prevenire l'avvelenamento del proprio animale domestico?

Contro l'avvelenamento **l'unica prevenzione possibile è l'educazione del proprio animale domestico**.

È buona norma insegnare ai cani a mangiare solo il cibo offerto dal padrone e solo in seguito a un preciso ordine. Durante le passeggiate, o quando il cane è libero, controllare sempre l'animale così da notare se trova carcasse di animali o cibo abbandonato.

I gatti sono più difficili da educare, ma è preferibile far uscire l'animale dopo averlo nutrito: il gatto sazio è molto diffidente verso il cibo che incontra per caso.

Data la varietà delle esche, alle volte appetibili anche agli umani, è di fondamentale importanza educare i bambini a non toccare, raccogliere e ingerire qualunque tipo di cibo trovato casualmente, anche in luoghi familiari come il giardino di casa, ma di segnalarlo immediatamente agli adulti.

I DOVERI DEL BUON PROPRIETARIO

Quando un cane entra nella nostra vita porta con sé tanto amore ma anche tante responsabilità. Il proprietario infatti ha una serie di "doveri" di natura sia legale che morale nei confronti dell'animale, ma anche nei confronti degli altri cittadini.
Un buon proprietario rispetta le esigenze e i punti di vista degli altri. Per questo deve evitare che il suo cane disturbi abbaiando troppo o in qualsiasi altro modo, raccogliere le feci, e tenere vicino a sé l'animale quando per strada incrocia altre persone.

Responsabilità e doveri del proprietario e del detentore
– Divieto di abbandono dei cani, gatti o qualsiasi altro animale d'affezione custodito.
– Divieto di sottoporre gli animali ad interventi destinati a modificarne l'aspetto.
– Responsabilità sia civile che penale per danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal proprio animale.
– Obbligo di segnalare alle Autorità competenti il decesso del proprio animale a causa di esche o bocconi avvelenati.
– Obbligo di raccogliere le feci e portare con sé l'apposita attrezzatura nelle aree urbane.
– Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane o di un gatto, compreso chi ne fa commercio, è tenuto a iscriverlo all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.
Obbligo di:
– Fornire al proprio animale:
✓ il cibo e l'acqua regolarmente e in quantità sufficiente;
✓ le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
✓ un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
✓ la regolare pulizia degli spazi di dimora.
– Prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga del proprio animale.
– Custodire il proprio animale garantendo la tutela di terzi dal rischio di aggressioni.
– Utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni.
– Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
– Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.
– Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore.
– Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Per consultare il materiale didattico del corso formativo per i proprietari di cani sul sito del Ministero della Salute:

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_494_allegato.pdf
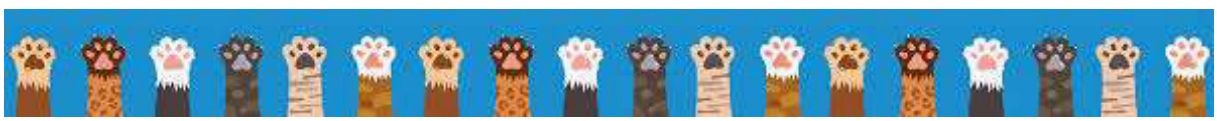
Grazie per l’attenzione